

Contributi – Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi – Prescrizione – Sospensione.

Tribunale di Milano – 18.11.2011 n. 5591 – Dott.Greco – M.P.(Avv. Clerici) – INPS-SCCI s.p.a.(Avv. Vivian).

In materia di pretesa dell'INPS al versamento della contribuzione dovuta alla gestione separata, il decorso della prescrizione relativa al correlativo diritto dell'Istituto è sospeso ai sensi dell'art. 2941 comma 8 c.c. in presenza dell'inadempimento da parte del contribuente dello specifico obbligo previsto dalla normativa fiscale di autoliquidazione e denuncia della contribuzione dovuta sui redditi da lavoro autonomo percepiti. La prescrizione deve reputarsi in ogni caso interrotta dall'avvenuta presentazione della denuncia reddituale in via telematica entro il quinquennio dalla scadenza di pagamento dei contributi.

FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 5.5.2011, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. ed S.C.C.I. S.p.A. opponendosi alla cartella di pagamento n. 068 201100453785 68, notificatagli 29.3.2011 e portante un credito complessivo pari ad euro 6.037,53 a titolo di contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2004, sanzioni civili, interessi di mora e compensi di riscossione (cfr. doc. n. 3 del fascicolo attoreo).

In particolare, la parte ricorrente, a sostegno dell'azione proposta, ha fatto presente come il credito azionato dall'Istituto resistente dovesse ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, lett. b), L. 8 agosto 1995, n. 335, dal momento che il credito azionato dall'I.N.P.S. è relativo periodo contributivo 1.1.2004-31.12.2004 ed il primo atto interruttivo è da individuarsi nell'avviso bonario datato 3.8.2010 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo cit.), laddove il predetto termine quinquennale è da considerarsi scaduto in data 20.6.2010, dovendo il ricorrente stesso versare la contribuzione entro il 20.6.2005, data entro la quale doveva essere corrisposto il saldo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2004, come previsto dalle istruzioni per la compilazione del Mod. Unico 2005 per le persone fisiche (cfr. doc. n. 5 del fascicolo cit.).

La difesa attorea, quindi, facendo valere con il ricorso introduttivo del presente giudizio quale unico motivo di opposizione la prescrizione ex art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 335/1995 e non contestando sotto nessun altro profilo la legittimità della pretesa dell'I.N.P.S., ha rassegnato le seguenti conclusioni:

in limine litis: - *disporre la sospensione ai sensi dell'art. 24, comma 6, D. Lgs. 46/1999 dell'esecuzione del ruolo n. 6822/10 emesso dall'I.N.P.S. - Sede di Milano Nord reso esecutivo in data 24.12.2010, di cui alla cartella di pagamento n. 06820110045378568, notificata al sig. P. M. da Equitalia Esatri s.p.a. in data 29.03.2011;*

nel merito: - accertare e dichiarare l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dell'obbligazione di pagamento dei contributi I.N.P.S. relativi all'anno 2004. di cui alla cartella di pagamento n. 06820110045378568 emessa da Equitalia Esatri s.p.a., notificata al sig. P. M. in data 29.03.2011 e. per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, con ogni consequenziale statuizione di legge; - con rifusione delle spese processuali.

Si è ritualmente costituito in giudizio l'Istituto convenuto (anche quale mandatario di S.C.CI, S.p.A.) che ha contestato le deduzioni e le domande svolte da controparte, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

In particolare, la difesa dell'I.N.P.S. - evidenziato come non fosse in contestazione il fatto che la parte ricorrente avesse svolto, nel corso dell'intero anno 2004, attività lavorativa in relazione alla quale sarebbe stato tenuto ad iscriversi, *ope legis*, alla Gestione separata, dato emergente anche dal Mod. Unico 2005 (periodo d'imposta 2004) attestante la percezione da parte del sig. M. P. di redditi derivanti da attività professionale (cfr. quadro RE del Mod. Unico cit.) - quanto alla prescrizione eccepita dalla controparte, ha fatto presente come, non solo il ricorrente abbia omesso di denunciare all'I.N.P.S. lo svolgimento dell'attività con riferimento alla quale era tenuto all'iscrizione alla predetta Gestione, ma non abbia neanche assolto all'obbligo (ex art. 10, D, Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed art. 1 D. Lgs. 18 dicembre. 1997, n. 462) di compilare il quadro RR di cui al "Fascicolo 2" allegato al Mod. Unico, relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo derivante dall'"esercizio di arti, o professioni, non procedendo così all'autoliquidazione della contribuzione dovuta.

Quindi, l'Istituto convenuto - avendo la parte ricorrente, con la condotta omissiva sopra descritta tenuta in violazione di specifici obblighi di fonte legale, intenzionalmente occultato l'esistenza del debito contributivo - ha invocato l'applicazione al caso di specie della causa di sospensione della prescrizione di cui al n. 8) dell'art. 2941 c.c., con conseguente reiezione della fattispecie estintiva invocata a sostegno dell'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non avendo il termine prescrizionale quinquennale iniziato a decorrere se non a seguito della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate (conseguente al controllo formale della dichiarazione dei redditi da questa operato ex. art. 36 ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) all'I.N.P.S. avente ad

oggetto la percezione nel corso dell'anno 2004 da parte del sig. M. P. di redditi da lavoro, autonomo soggetti all'obbligo di versamento di contributi alla Gestione separata.

Sospesa la provvisoria esecutività della cartella di pagamento opposta; dato atto le difese della non percorribilità della via conciliativa; interrogato il ricorrente; disposto il deposito della dichiarazione dei redditi del 2005 relativa al periodo di imposta 2004 presentata dal sig. M. P. all'Amministrazione Finanziaria (documentazione non riversata tra gli atti di causa dalla parte attrice e prodotta dall'I.N.P.S. *sub* doc. n. 5 del proprio fascicolo solo per estratto); acquisita agli atti di causa tale dichiarazione dei redditi; superfluo lo svolgimento di ulteriore attività diretta ad istruire la causa; all'udienza di discussione del 17.11.2011, all'esito della discussione dei difensori i quali hanno concluso come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione - ex art. 429, comma 1. secondo periodo, c.p.c. - del termine di sette giorni per il deposito della sentenza.

Per le ragioni che vanno ad esporsi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto delle domande svolte con il ricorso introduttivo del presente giudizio non risultando proposti motivi di opposizione avverso la cartella di pagamento impugnata diversi rispetto alla fattispecie estintiva del credito contributivo dell'I.N.P.S. argomentata con riferimento al decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), L. 8 agosto 1995, n. 335.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - che questo giudice si sente di condividere e che viene richiamata nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 1, disp. Att. c.p.c. - in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, vale a dire un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11348 dell' 11.11.1998 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2030 del 29.1.2010).

Dall'esame del Mod. Unico 2005 relativo ai redditi dell'anno 2004, presentato dal ricorrente all'Amministrazione Finanziaria per via telematica in data 31.10.2005, acquisito agli atti di causa all'udienza del 27.10.2011, emerge che il sig. M. P. non ha allegato a tale dichiarazione dei redditi il "Fascicolo 2", omettendo quindi di compilare il quadro RR, contenuto nel "Fascicolo 2" cit. e relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni, non procedendo così all'autoliquidazione della contribuzione dovuta.

L'art. 10, comma 1, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - rubricato "*determinazione dei*

contributi dovuti agli enti previdenziali” - dispone che “ i soggetti iscritti all'Inps per i propri contributi previdenziali..... devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce.....”.

L'art. 1, comma 1, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 - rubricato “liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali - dispone che per la liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.

Osservato come sia un fatto pacifico che la parte ricorrente abbia svolto, nel corso dell'anno 2004, attività lavorativa in relazione alla quale era obbligato ad iscriversi, *ope legis*, alla Gestione separata (dato, d'altro canto, non contestato dalla difesa attorea con l'atto introduttivo del presente giudizio ed emergente anche dal Mod. Unico 2005 cit. attestante la percezione da parte del dichiarante di redditi derivanti da attività professionale: cfr. quadro RE del Mod. Unico cit.), alla luce delle norme sopra citate, è evidente come in capo al sig. M. P. gravasse l'obbligo giuridico di allegare alla propria dichiarazione dei redditi il “Fascicolo 2”, provvedendo alla compilazione del quadro RR contenuto in tale fascicolo e relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni.

Quindi, richiamata la giurisprudenza di legittimità sopra citata, versandosi in ipotesi (non di comportamento semplicemente omissivo del debitore, ma) di mancata ottemperanza da parte di questi al compimento di un atto dovuto per legge, si è integrata la causa di sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8), c.c., che ha prodotto i suoi effetti sino a quando l'Amministrazione Finanziaria - entro il termine previsto dall'art. 36 ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (vale a dire, il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione) - in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi ha rilevato l'omissione *de qua* provvedendo alla relativa comunicazione all'I.N.P.S., la quale, a sua volta ed entro il termine di prescrizione quinquennale, ha inoltrato alla parte ricorrente l'avviso bonario datato 3.8.2010 (prodotto *sub* doc. n. 1 del fascicolo attoreo), a cui ha fatto poi seguito la notifica della cartella di pagamento opposta.

Ferme le considerazioni sopra svolte, di per se dirimenti per la reiezione della eccezione di prescrizione estintiva invocata con il ricorso ex art. 24, comma 5, D. L.gs. n. 46/1999, si deve osservare, altresì, che detta eccezione appare infondata anche sotto altro concorrente profilo.

Infatti, come risulta dalla copia della dichiarazione dei redditi prodotta all'udienza del 27.10.2011, il sig. M. P. ha presentato detta dichiarazione per via telematica in data 31.10.2005 (termine ultimo per la presentazione con tale forma di trasmissione: cfr. art. 2 D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435): ne consegue che, al momento dell'invio dell'avviso bonario (3.8.2010, con atto ricevuto dalla parte ricorrente nello stesso mese di agosto, come risulta dal ricorso amministrativo prodotto *sub* doc. n. 2 del fascicolo attoreo), il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del sig. M. P., con conseguente conferma della cartella di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Non ricorrendo nessuna delle condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c, come per legge, le spese di lite - liquidate come in dispositivo in ragione dell'oggetto e del valore della causa, del numero delle udienze tenutesi e dell'attività processuale in esse svolta - vengono regolate in base al principio della soccombenza, con conseguente condanna della parte ricorrente a rifonderle all'Istituto resistente.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

(Omissis)